FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Via Giacomo Lacaita, 11 - 74121 TARANTO

TEL. 099/4529018 - FAX 099/4590989
SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it
POSTA ELETTRONICA: cp.taranto@lnd.it
PEC: delegazionetaranto.puglialnd@pec.it
PEC GS: delegazionetaranto.puglialnd@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 65 dell' 11 Febbraio 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattar e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO 080.5699011 cr.puglia@lnd.it

Diletta Mancini *(Segretario)*	*080.5699007*	*d.mancini@lnd.it*
Alessandro Schirone *(Vice Segretario, Ufficio Stampa)*	*080.5699002*	*a.schirone@lnd.it*
Stella Lo Giacco *(Impianti Sportivi)*	*080.5699006*	*s.logiacco@lnd.it*
Antonella Tondo *(Attività Agonistica LND - Campionati)*	*080.5699008*	*a.tondo@lnd.it*
Giuseppe Sforza *(Tesseramento)*	*080.5699016*	*g.sforza@lnd.it*
Giuseppe Gialluisi *(Affari Generali)*	*080.5699018*	*g.gialluisi@lnd.it*
Sergio Lucidi *(Attività Agonistica SGS)*	*080.5699020*	*s.lucidi@lnd.it*
Chiara Laterza *(Centralino, Amministrazione)*	*080.5699011*	*c.laterza@lnd.it*
Antonio Rossiello *(Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)*	*080.5699013*	*a.rossiello@lnd.it*
Rosangela Zingarelli *(Amministrazione)*	*080.5699004*	*r.zingarelli@lnd.it*

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	comitatoregionalepuglialnd@pec.it
Ufficio Amministrazione	amministrazione.puglialnd@pec.it
Ufficio Segreteria	segreteria.puglialnd@pec.it
Ufficio Tesseramento	tesseramento.puglialnd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	impianti.puglialnd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	agonistica.puglialnd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	affiliazionicoppe.puglialnd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.puglialnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.puglialnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.puglialnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.puglialnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.puglialnd@pec.it
BARI	delegazionebari.puglialnd@pec.it
BAT	delegazionebat.puglialnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A DEL 10 DICEMBRE 2024

Il Presidente Federale

- visto il C.U. 68/A del 27 agosto 2024, con il quale è stato pubblicato il "Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni" sui tesserati;

- ravvisata la necessita di modificare i commi 7 e 8 dell'art. 10 del citato Regolamento, al fine di agevolare le società nell'adempimento degli obblighi ivi previsti;

- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;

- sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

di modificare i commi 7 e 8 dell'art. 10 del "Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni" sui tesserati, secondo il testo che di seguito si riporta:

"7. Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il "Responsabile"). La nomina del Responsabile è senza indugio comunicata alla FIGC, mediante l'invio, a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all'indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello generato dal portale, e pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società."

"8. Le Società devono, altresì, comunicare alla FIGC, mediante l'invio a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all'indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello generato dal portale, l'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023."

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1.2. STRALCIO NOTA DELL' 11 DICEMBRE 2024

Oggetto: Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati ed entrata in vigore dei commi 1,2,3 e 4 dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva

Si fa riferimento al Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, pubblicato dalla FIGC con il C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024, per rappresentare quanto segue.

Le società, come noto, entro il 31 dicembre 2024, come disposto dal CONI e recepito nel Regolamento Federale, dovranno nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Detta nomina, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del Regolamento, dovrà essere comunicata alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding inviando apposita autocertificazione a firma del legale Rappresentante.

In proposito, al fine di agevolare le società, è stata implementata dalla Federazione, in tempi molto brevi, apposita sezione del Portale Servizi FIGC, che consentirà alle stesse, in modo semplice e intuitivo, di compilare e depositare direttamente sul Portale Servizi le autocertificazioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8. le società potranno accedere al Portale Servizi con te medesime credenziali già in loro possesso e entrare nella sezione Safeguarding, attraverso l'indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/

Per completezza di informazione si rappresenta che le leghe, le Divisioni e Il settore per l'attività giovanile e scolastica non dovranno porre in essere alcuna attività in relazione alle autocertificazioni inviate dalle società tramite portale.

Si allega ad ogni buon fine, il C.U. n. 130/A del 10 dicembre 2024, con il quale è stata modificata la modalità di trasmissione delle autocertificazioni indicando il Portale Servizi in luogo dell'indirizzo pec safeguarding®pec.figc.it che, dalla data odierna, non è più attivo.

La Segreteria della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding e l'Ufficio Information Technology federale sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tanto premesso, si coglie l'occasione per rammentare che la norma transitoria dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, come noto, ha indicato la data del 1° gennaio 2025 per ['entrata in vigore dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Detti commi fissano le sanzioni comminabili, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti agli art. 10 e li del Regolamento, alle società, ai legali Rappresentati e al Responsabile del Safeguarding.

Alla luce di quanto esposto, si invitano le Delegazioni a dare massima informativa alle società di quanto comunicato con la presente.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Taranto della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Stefano Venerito, assistito dal rappresentante A.I.A. Taranto, Sig. Benedetto Mainini, nella riunione del 11/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 2/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 2/ 2/2025 CULTURALE NUOVA TARAS - REAL VIRTUS GROTTAGLIE

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società A.P. CULTURALE NUOVA TARAS, adiva questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare dei calciatori PALADINI ANDREA (21.08.2011), SPINELLI LUCA (17.05.2011), CICALA ROBERTO (14.10.2011), ARMENIO ALESSIO (02.05.2011) che a detta dell'istante erano stati impiegati dalla società CULTURALE NUOVA TARAS durante la gara del Campionato Allievi Under 17, CULTURALE NUOVA TARAS-REAL VIRTUS GROTTAGLIE del 02/02/2025, sebbene non avessero titolo a parteciparvi per motivi anagrafici in quanto non avevano ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, secondo quanto previsto e stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico - stagione sportiva 2024/2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.

Dall'esame del rapporto di gara e dalla distinta presentata dalla società CULTURALE NUOVA TARAS, emerge che la stessa ha utilizzato durante la gara in oggetto, con il numero di maglia n. 1 il calciatore PALADINI ANDREA (21.08.2011), con il numero di maglia n. 16 il calciatore SPINELLI LUCA (17.05.2011), con il numero di maglia n. 3 il calciatore CICALA ROBERTO (14.10.2011), entrato in campo a seguito di sostituzione effettuata al minuto 20 del secondo tempo regolamentare, e con il numero di maglia n. 10 il calciatore ARMENIO ALESSIO (02.05.2011), entrato in campo a seguito di sostituzione effettuata al minuto 37 del primo tempo regolamentare.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico - stagione sportiva 2024/2025, che disciplina i limiti di età delle categorie giovanili, prevede che nel Campionato Allievi Under 17 possono prendere parte all'attività "i calciatori che, anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14º anno di età (ovvero nati nel 2009) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16º (ovvero nati nel 2008); con ulteriore possibilità di partecipazione per coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2010 e nel 2011, dopo il compimento del 14º anno di età)", come inoltre riportato da tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Allievi.

Pertanto, i quattro calciatori sopra indicati, alla data della gara in oggetto, a cui hanno preso parte, non avevano compiuto il 14º anno di età, per cui erano in posizione irregolare e non avevano titolo a prendervi parte.

Tanto premesso, il G.S.T. visti e applicati gli artt. 10 comma 1 e 6 e 65 e 67 del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE e di non disporre l'addebito della relativa tassa sul conto dell'istante in considerazione dell'accoglimento del gravame;

- di dichiarare i calciatori PALADINI ANDREA (21.08.2011), SPINELLI LUCA (17.05.2011), CICALA ROBERTO (14.10.2011), ARMENIO ALESSIO (02.05.2011) della A.P. CULTURALE NUOVA TARAS in posizione irregolare relativamente alla gara del 02/02/2025 e per l'effetto

- di comminare a carico della A.P. CULTURALE NUOVA TARAS la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CULTURALE NUOVA TARAS
Vedi Delibera

Pubblicato in Taranto ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 11.02.2025

IL SEGRETARIO	IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Antonio DE TUGLIE	Fabio TORIO